N. **1563-6724-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1563, d'iniziativa del deputato MENIA

Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

Presentata il 19 giugno 1996

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 6724, d'iniziativa del deputato DI BISCEGLIE

Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati

Presentata il 1º febbraio 2000

(Relatore: **MASELLI**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), l'8 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1563. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 6724 si veda il relativo stampato.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge 1563 « Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

aggiungere, all'articolo 3, il seguente comma: « la Commissione, di cui al comma 1, deve escludere dal riconoscimento i congiunti di vittime perite ai sensi dell'articolo 1, per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di efferati delitti contro la persona ».

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1563;

ritenuto che all'articolo 1 non sia determinato con sufficiente chiarezza l'ambito applicativo della legge proposta, in quanto, rispetto alle finalità indicate nel titolo, ai soggetti infoibati nel periodo e nelle zone di cui al comma 1 sono poi assimilati dal comma 2 ulteriori soggetti per i quali non è dato dimostrare il collegamento alle vicende avvenute in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale;

per quanto di propria competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 3 sia previsto espressamente che la Commissione escluda dal riconoscimento di cui alla legge proposta i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 1, per le quali sia accertato il compimento di efferati delitti contro la persona.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1563	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza al congiunto più prossimo di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi per infoibamento, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.	1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza **ai congiunti fino al quarto grado** di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi **e infoibati**, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati.	2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. **Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazioni e prigionia.**
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi precedenti mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.	*Soppresso.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, debbono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni, memorie, sui fatti.	*Identico.*

ART. 3.	ART. 3.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da due del comitato familiari e congiunti degli infoibati, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno.	1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, **da un esperto designato dall'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia o dall'Istituto storico per l'età moderna e contemporanea, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia,** nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. **La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti di vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia stato accertato, con sentenza, il compimento di efferati delitti contro la persona.**
2. La commissione nell'esame delle domande deve avvalersi dell'opera e del parere consultivo di esperti scelti fra istriani, giuliani e dalmati, segnalati dalle rispettive associazioni degli esuli, nella proporzione di due esperti per ciascuna delle province di Trieste e Gorizia, di quelle che costituirono il Governatorato della Dalmazia nonché delle province orientali cedute in esecuzione del Trattato di pace del 10 febbraio 1947.	2. La commissione nell'esame delle domande **può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e** dell'opera e del parere consultivo di esperti **e di studiosi, anche** segnalati **dalle** associazioni degli esuli.
ART. 4.	ART. 4.
1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica, sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.	1. *Identico*.
2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'in-	2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'in-

segna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta « Per l'Italia », nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

segna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta « **La Repubblica italiana ricorda** », nonché del diploma.

3. *Identico*.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1563A
Lire 500